



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Antonio Buccarelli	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere
Maura Carta	Consigliere
Marco Ferraro	I Referendario
Rita Gasparo	I Referendario
Francesco Liguori	I Referendario
Valeria Fusano	I Referendario
Adriana Caroselli	Referendario
Francesco Testi	Referendario (relatore)
Iole Genua	Referendario
Alessandro Mazzullo	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 25 settembre 2025 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

**nei confronti del Comune di Sarezzo (BS) sull'istanza di parere
ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175,
come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118**

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito anche "Tuel");

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (di seguito anche "Tusp");

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Sarezzo (BS) n. 25 del 30 luglio 2025, recante "*Acquisto quote di partecipazione della società in house providing Se.Va.T. Servizi Valle Trompia S.c.r.l.*", trasmessa a questa Corte ai sensi dell'art. 5, comma 3,

Tusp, e assunta al protocollo generale Cdc n. 17033 dell'8 agosto 2025 e al protocollo pareri Tusp n. 131/2025;

VISTA altresì la successiva deliberazione di Giunta Comunale di Sarezzo (BS) n. 125 del 6 agosto 2025, recante *"Affidamento in house a Se.Va.T. Servizi Valle Trompia S.c.r.l., dei servizi di committenza ausiliaria relativamente all'intervento di riqualificazione dello spazio urbano e ristrutturazione della Piazza Cesare Battisti. Approvazione dello schema di contratto di servizio e della relazione tecnico illustrativa ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 36/2023"*, trasmessa a questa Corte ai sensi dell'art. 5, comma 3 Tusp, e assunta anch'essa al protocollo generale Cdc n. 17033 dell'8 agosto 2025 e al protocollo pareri Tusp n. 131/2025;

VISTA la nota del Magistrato istruttore, prot. Cdc 17774 del 1° settembre 2025, con cui sono stati chiesti chiarimenti all'Ente;

VISTA la risposta istruttoria fornita dal Comune di Sarezzo, prot. Cdc 17904 in data 5 settembre 2025;

VISTA la nota del Magistrato istruttore, con la quale è stata chiesta la fissazione della camera di consiglio per la trattazione collegiale della questione entro il termine di sessanta giorni previsto dalla legge;

VISTA l'ordinanza n. 228 del 16 settembre 2025, con la quale il Presidente di Sezione ha disposto la trattazione nell'odierna adunanza;

UDITO il Relatore, Ref. Francesco Testi;

PREMESSO IN FATTO

In data 8 agosto 2025 il Comune di Sarezzo (BS) ha presentato alla Sezione, ai fini dell'art. 5, comma 3 Tusp, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30 luglio 2025, recante *"Acquisto quote di partecipazione della società in house providing Se.Va.T. Servizi Valle Trompia S.c.r.l."* (di seguito Sevat), unitamente ai seguenti allegati relativi alla società stessa: statuto e patti parasociali; bilanci d'esercizio degli anni dal 2019 al 2023 comprensivi di stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e rendiconto finanziario; relazioni degli organi di controllo; relazione sul governo societario; relazione ex art. 5 Tusp e *Business Plan*.



In premessa, la delibera CC rappresenta che il *“Comune di Sarezzo necessita di effettuare la riqualificazione dello spazio urbano e la ristrutturazione della Piazza Cesare Battisti per migliorare le condizioni manutentive delle pavimentazioni e degli arredi urbani”*, atteso il *“deterioramento evidente sia delle finiture superficiali sia in alcune componenti relative ai sotto servizi”*, per un valore *“valore complessivo dell'intervento”* quantificato dal RUP *“in euro 2.500.000,00, di cui 1.500.000,00 euro per lavori”*.

Il sito, si specifica, è oggetto *“di vincoli, sia storico monumentali, che paesaggistici”*, sicché *“la progettazione dovrà osservare una particolare cura alla salvaguardia di elementi stilistici e storici del contesto e le elaborazioni progettuali dovranno comprendere anche tutte le opportune considerazioni delle caratteristiche dei materiali di finitura, sia con riguardo a tali vincoli monumentali sia con riguardo alla specifica funzionalità dei luoghi”* (ivi, pag. 4).

Tuttavia, l'ufficio tecnico del Comune patisce attualmente *“un elevato carico di lavoro, anche grazie all'ottenimento di importanti misure di finanziamento finalizzate alla ripresa economica”*, sicché richiede un *“supporto per poter sostenere in modo efficace ed efficiente, nella loro completezza, tutti gli adempimenti correlati all'opera medesima”* (cfr. sempre pag. 4 del. CC cit.).

Pertanto, il Comune necessita di *“un supporto strumentale in termini di Committenza Ausiliaria, che possa sopperire all'attuale sovraccarico lavorativo del personale dipendente (...), avvalendosi di una struttura operativa”*: a tal fine, dopo alcune interlocuzioni è stata individuata la *“SEVAT, società in house providing”* a totale partecipazione pubblica, la quale *“possiede al suo interno le professionalità adatte all'espletamento puntuale dei servizi sopra elencati, e la capacità di rendere tale servizio in un intervallo di tempo congruo con le esigenze dell'amministrazione comunale, risultato diversamente non raggiungibile facendo ricorso al solo proprio personale interno”* (cfr. del. cit., pag. 5).

In ultima analisi, il Comune intende procedere all'acquisizione di una quota di Sevat, società interamente partecipata da soci pubblici, alla quale poi affidare *in house* i compiti di committenza ausiliaria (con la suddetta del. GC n. 125/2025).

Così esplicitati i presupposti, e dopo aver dato conto sia delle ragioni di asserita pozziorità dell'opzione *in house* – quale naturale alternativa alle lamentate difficoltà



dell'ufficio tecnico – rispetto all'affidamento al mercato, sia del rispetto della disciplina euro-unitaria in materia di aiuti di Stato, la delibera rimarca l'avvenuta sottoposizione dello schema di deliberazione *“a forme di consultazione pubblica mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente di idoneo avviso a far data dal 05/06/2025 e per la durata di giorni 15”*, senza che siano pervenute osservazioni (pagg. 8-9).

Conclusivamente, il Consiglio Comunale delibera (pag. 10): *“1. di acquisire una quota pari al 0,3882%, corrispondente ad un valore di € 200,00, del capitale sociale di Se.Va.T. Servizi Valle Trompia S.c.r.l, in quanto strumento necessario per il perseguimento di finalità pubbliche proprie dell'Amministrazione comunale; 2. di autorizzare, all'esito dell'istruttoria da parte della Corte dei Conti e dell'A.G.C.M., la sottoscrizione della predetta quota di partecipazione da parte del Sindaco; 3. di approvare lo Statuto della Società e i patti parasociali per la gestione in forma associata del Controllo Analogo Congiunto esercitato dai soci pubblici, allegati alla presente proposta sub lett. A) quale parte integrante e sostanziale della stessa, che ne disciplinano l'assetto organizzativo; 4. di approvare la Relazione, redatta ai sensi dell'art. 5 del D.gs. n. 175/2016, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, anche sotto il profilo motivazionale (all. B); 5. di autorizzare, all'esito dell'istruttoria da parte della Corte dei Conti e dell'AGCM in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 175/2016, da riceversi entro il termine di sessanta giorni dalla trasmissione del provvedimento, l'affidamento in house alla Società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia S.c.r.l del contratto per lo svolgimento dei servizi di committenza ausiliaria relativamente all'intervento di riqualificazione dello spazio urbano e ristrutturazione della piazza Cesare Battisti ai sensi dell'art. 7 comma 2 del d.lgs. n. 36/2023; 6. di dichiarare il conseguente verbale di deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di procedere con l'effettiva acquisizione della partecipazione”*.

Contestualmente alla trasmissione della delibera CC n. 25/2025, il Comune ha inoltrato alla Sezione anche la delibera di Giunta Comunale n. 125 del 6 agosto 2025, in tema di *“affidamento in house a Se.Va.T. Servizi Valle Trompia S.c.r.l., dei servizi di committenza ausiliaria relativamente all'intervento di riqualificazione dello spazio urbano e ristrutturazione della Piazza Cesare Battisti. Approvazione dello schema di contratto di*



servizio e della relazione tecnico illustrativa ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 36/2023" (documenti questi ultimi allegati al provvedimento).

La determinazione dispone testualmente: *"1. di procedere all'affidamento in house alla società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia S.c.r.l. del contratto di servizio di committenza ausiliaria relativamente all'intervento di riqualificazione; dello spazio urbano e ristrutturazione della Piazza Cesare Battisti ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.; 2. di approvare, pertanto: il contratto di servizio atto a regolare i rapporti tra il Comune e la società Se.Va.T. per lo svolgimento dei servizi di committenza ausiliaria per la realizzazione dell'opera in oggetto che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale; la relazione tecnico illustrativa ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.lgs. 36/2023, nella quale si dà atto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche, che, allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 3. di subordinare l'efficacia dell'affidamento all'esito positivo dell'istruttoria da parte della Corte dei Conti e dell'AGCM in ordine alla conformità del procedimento di acquisizione della partecipazione societaria, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. e alla relativa effettiva acquisizione delle quote da formalizzare tramite atto notarile; 4. di dichiarare, con separata valutazione unanime favorevole, il conseguente verbale di deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, al fine di consentire all'immediata trasmissione di tutta la documentazione alla locale sezione regionale della Corte dei Conti e all'AGCM"*.

Va soggiunto che il Magistrato istruttore, con nota del 1° settembre 2025, ha voluto approfondire due questioni: a) *"se codesto Comune abbia già provveduto a dare esecuzione all'acquisto delle quote della società, indicando, in tal caso, gli eventuali atti negoziali relativi"*; b) *"le coperture previste per la spesa derivante dall'intervento di riqualificazione urbana sotteso all'affidamento in oggetto"*.

La successiva risposta del 5 settembre 2025 ha specificato che *"il Comune di Sarezzo non ha ancora provveduto a dare esecuzione all'acquisto delle quote della Società e, conseguentemente, all'affidamento del contratto di servizio"*, e che *"sussiste sul Bilancio di*



previsione 2025/2027, la copertura finanziaria, mediante fondi propri dell'Ente, della spesa derivante dall'affidamento in house alla società" Sevat.

Inoltre, "per quanto concerne i lavori e tutte le ulteriori prestazioni facenti parte del quadro economico di previsione – che non saranno oggetto di affidamento alla società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia S.c.r.l – adegueremo gli attuali stanziamenti ai contenuti del progetto di fattibilità tecnica ed economica oggetto di affidamento alla società, in quanto solo grazie ad esso verranno definiti con precisione il quadro economico ed il cronoprogramma dell'intervento. Relativamente all'integrale copertura finanziaria delle spese di cui al predetto quadro economico, l'Ente prevede di utilizzare risorse proprie, di beneficiare di contributi e, se necessario, di procedere con la contrazione di un apposito mutuo".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il comma 3 dell'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a), numeri 1 e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118 delinea una peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti (cfr. C. conti, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG del 3 novembre 2022), avente ad oggetto l'atto deliberativo di acquisizione della partecipazione e si indirizza alla motivazione del provvedimento.

Come chiarito fin dalla deliberazione di questa Sezione n. 161/2022/PAR del 25 ottobre 2022, i parametri di controllo dettati dalla norma in questione prescrivono, per taluni profili, una verifica di conformità a legge, per talaltri una verifica di conformità in termini di sana gestione finanziaria. Impongono una verifica di conformità a legge il parametro della compatibilità tra l'oggetto sociale e le finalità istituzionale dell'ente, quello sulla compatibilità alla normativa euro-unitaria in materia di aiuti di Stato e quello sul rispetto delle prescrizioni contenute negli artt. 7 e 8 Tusp; costituiscono, invece, parametri che interessano i profili di verifica di una sana gestione finanziaria quelli concernenti la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria, anche sotto il profilo della gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché quello sulla compatibilità della scelta rispetto ai principi di efficienza, efficacia ed economicità. Il rispetto di detti parametri deve essere



principalmente rapportato all'onere motivazionale che incombe sull'Amministrazione che intende costituire una nuova società o acquisire partecipazioni in una società già costituita; siffatto onere motivazionale non è assolto quando l'atto deliberativo contiene mere ripetizioni del dato legale o affermazioni apodittiche; al contrario, l'obbligo della motivazione può essere considerato compiuto anche qualora essa sia sintetica, purché capace di disvelare l'iter logico e procedimentale attraverso il quale si è proceduto all'inquadramento della fattispecie nell'ipotesi astratta considerata dalla legge (cfr. Sez. reg. contr. Lombardia n. 161/2022/PAR).

L'art. 5, comma 3 T.U. cit. richiede dunque alla Corte dei conti di verificare che il provvedimento adottato dall'Amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine ai seguenti aspetti:

- a) necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dall'art. 4 Tusp);
- b) ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- c) compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- d) assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;
- e) adempimento dell'onere di sottoposizione dell'atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.

2. Nel caso in esame, l'operazione deliberata dal comune di Sarezzo è articolata in due fasi: da un lato (cfr. del. CC n. 25/2025) la sottoscrizione di una quota di partecipazione per euro 200,00 (0,3882% del capitale sociale) della società Sevat s.c. a r.l., società *in house* "con il vincolo della totalità del capitale di proprietà di enti pubblici" (in termini, si v. art. 1 dello statuto societario); dall'altro (cfr. del. GC n. 125/2025), il successivo affidamento del servizio di committenza ausiliaria, articolato in una serie di compiti di natura tecnica analiticamente specificati (ivi, pag. 3), comunque



appartenenti alle ordinarie funzioni istituzionali, passibili di essere svolte anche ai sensi dell'art. 13 o dell'art. 30, commi 1 e 4, del Tuel.

Segnatamente, l'attività di committenza ausiliaria *de qua* consiste nel supporto operativo al Comune e al RUP sotto un duplice profilo, ossia l'espletamento della gara per individuare l'appaltatore incaricato dei lavori in oggetto e la gestione della fase esecutiva del contratto.

Dal punto di vista motivazionale, l'attività di committenza ausiliaria viene giustificata con l'affermata carenza di organico specificamente formato ed esperto nell'ambito della contrattualistica pubblica.

3. Così inquadrata la fattispecie, si procede all'analisi dell'atto deliberativo e dei relativi allegati secondo i sopra richiamati parametri di controllo:

A) Vincolo tipologico e vincolo finalistico. Adempimento dell'onere di motivazione analitica in ordine alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Sul piano del rispetto del vincolo tipologico posto alla partecipazione della pubblica amministrazione alle società di capitali, si osserva che la società consortile a responsabilità limitata figura tra i tipi societari per i quali la legge ammette la partecipazione delle pubbliche amministrazioni (art. 3, comma 1, Tusp).

Quanto al rispetto del vincolo finalistico, ossia del vincolo di scopo pubblico e del vincolo di attività posto dalla legge alla possibilità per le pubbliche amministrazioni di partecipare a enti in forma societaria (cfr. Corte cost., sentenza n. 86/2022), occorre osservare che le attività di committenza ausiliaria rientrano nel perimetro delle finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche, giusta l'art. 4, comma 2, lett. d) Tusp.

Tali attività – secondo la definizione legislativa contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. z) dell'All. I.1 al vigente Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023) – consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare sotto forma di consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto, di preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della Stazione



appaltante interessata, nonché di gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della Stazione stessa.

L'operazione in commento, pertanto, si prospetta come possibile, se motivata, alternativa alle funzioni ordinariamente svolte dall'uffici comunali – in ordine ai quali, tuttavia, è rappresentata una situazione di carenza di organico – ma anche quale diversa opzione rispetto alla forma associata delle funzioni prevista dal richiamato art. 30 Tuel.

Peraltro, come già chiarito da questa Sezione (cfr. del. n. 97/2025/PASP), la soluzione conforme alla disposizione di cui al richiamato art. 4 Tusp non è esclusa, né contrasta con quanto stabilito dall'art. 62 Cod. contr. in tema di *“aggregazioni e centralizzazione delle committenze”* laddove si prevede il ricorso degli enti locali ad una stazione appaltante qualificata o ad una centrale di committenza qualificata da formalizzarsi mediante convenzioni ai sensi dell'art. 30 Tuel al fine di acquisire forniture e servizi di importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo superiore a 500.000 euro.

La Sezione prende quindi atto dell'assolvimento dell'onere legislativo.

B) Adempimento dell'onere di motivazione analitica in ordine alle *“ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato”*.

Soffermando l'attenzione sul parametro della sostenibilità finanziaria, giova in primo luogo evidenziare che le Sezioni riunite in sede di controllo nella deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG hanno affermato che *“il concetto di sostenibilità finanziaria assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato”*.

Pertanto, la sostenibilità finanziaria oggettiva si riferisce alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione,



l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale, elemento che deve essere attentamente verificato dall'Amministrazione pubblica, nell'ambito del proprio iter istruttorio interno, mediante il ricorso agli strumenti messi a disposizione dalle scienze aziendalistiche; in tal senso, secondo la giurisprudenza, l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni dovrebbe essere supportato almeno da un approfondito *business plan* o da forme analoghe di analisi di fattibilità dell'attività di impresa che si intende avviare o proseguire (cfr. anche Sez. reg. contr. Toscana, deliberazione n. 77/2023/PASP).

Sotto il profilo della sostenibilità finanziaria oggettiva, occorre fare riferimento alla relazione illustrativa ex art. 5 Tusp, allegata al corredo motivazionale della delibera CC n. 25/2025 ex art. 3, l. n. 241/1990.

Tale elaborato prende a riferimento i "*dati di Bilancio degli ultimi 5 anni della società*" per evidenziare che "*il valore della produzione nel corso degli anni è aumentato di oltre il 702,47%, da € 384.142,00 (2019) a € 3.082.643,00 (2024). La dotazione organica invece da 10 unità del 2019 a 35 nell'anno 2024 con un costo del personale che è passato da € 300.206,00 (2019) a € 1.607.844,00 (2023), in linea con l'implementazione dei servizi e dell'aumento del fatturato, tanto è vero che l'incidenza del costo del personale sul volume delle attività si è ridotta dal 70,15% al 65,11%*".

Dal canto suo, la Relazione sul governo societario stilata dal C.d.A. di Sevat in data 14 febbraio 2024, anch'essa inoltrata dal Comune, dà conto dei seguenti indici, rappresentando che proprio "*alla luce degli indicatori sulla situazione economico patrimoniale e finanziaria (...) non si rilevano criticità circa i rischi di crisi aziendale*":

INDICATORI SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA SEVAT (BILANCIO 31.12.2023)			
Indice	Es. 2023	Es. 2022	Var. %
Copertura delle immobilizzazioni	1,72%	0,90%	91,11%
Indice di indebitamento	88,51%	147,65%	(40,05%)
Mezzi propri su capitale investito	1,12%	0,67%	67,16%
Oneri finanziari su fatturato	0,03%	0,05%	(40,00)%
Indice di disponibilità	39,40%	26,44%	49,02%
Indice di tesoreria primario	39,40%	26,44%	49,02%

Fonte: Relazione sul governo societario Sevat del 14.2.2024, allegata a del. CC n. 25/2025.



INDICATORI SITUAZIONE ECONOMICA SEVAT (BILANCIO 31.12.2023)			
Indice	Es. 2023	Es. 2022	Var. %
R.O.E. (Return On Equity)	59,80 %	27,95%	113,95 %
R.O.I. (Return on Investment)	(3,77)%	(17,09)%	77,94 %
R.O.S. (Return on Sales)	2,46 %	1,05%	134,29 %
R.O.A. (Return on Assets)	1,12 %	0,46%	143,48 %
E.B.I.T. (Earnings Before Interest and Taxes) normalizzato	70.378,00	18.520,00	280,01%
E.B.I.T. (Earnings Before Interest and Taxes) integrale	70.312,00	18.520,00	279,65%

Fonte: Relazione sul governo societario Sevat del 14.2.2024, allegata a del. CC n. 25/2025.

A fronte di ciò, tuttavia, osserva il Collegio che la documentazione fornita non fornisce evidenza circa i dati di bilancio Sevat aggiornati all'esercizio 2024.

Dal canto suo, il *Business Plan* – pure fornito alla Sezione – precisa che “nel corso del 2023, Se.Va.T. Servizi Valle Trompia scrl ha registrato un significativo aumento del valore della produzione, raggiungendo i 3.082.643,00 euro rispetto ai 2.555.932,00 euro del 2022. Questo incremento del 20,61% riflette una crescita costante delle attività svolte e della capacità di attrarre nuovi incarichi. Parallelamente, l'utile netto è aumentato in modo esponenziale, passando da 7.637,00 euro nel 2022 a 40.651,00 euro nel 2023, un miglioramento del 432% che dimostra l'efficacia della gestione aziendale. Anche il margine operativo netto (MON) è cresciuto notevolmente, passando da 18.520,00 euro a 68.067,00 euro (+267,53%). In termini di redditività, il Return on Equity (ROE) ha raggiunto il 59,80% nel 2023, rispetto al 27,95% del 2022, confermando la crescente capacità della società di generare valore per i soci”. Anche qui, si ribadiscono i rilievi circa la mancanza di una compiuta ed aggiornata analisi sui dati di bilancio Sevat 2024: il piano stesso si limita infatti ad affermare che in via prospettica “l'utile netto è previsto in ulteriore crescita, con un target di 50.000,00 euro per il 2024. La liquidità continuerà a beneficiare della gestione attenta e dell'espansione delle attività, garantendo un costante flusso positivo di cassa”.

Passando ad esaminare il profilo della sostenibilità finanziaria soggettiva, si segnala che la delibera CC n. 25/2025 indica l'esborso pecuniario di limitato importo (punto 1 del *decisum*), sostanziandosi l'acquisizione di “una quota pari al 0,3882%, corrispondente ad un valore di € 200,00, del capitale sociale di Se.Va.T. Servizi Valle Trompia S.c.r.l.”.



Peraltro, la questione relativa alla copertura è stata oggetto di approfondimento istruttorio, nei termini indicati in fatto.

In risposta, l'Ente ha rappresentato che *"sussiste sul Bilancio di previsione 2025/2027, la copertura finanziaria, mediante fondi propri dell'Ente, della spesa derivante dall'affidamento in house alla società"* Sevat: segnatamente, la delibera GC n. 125/2025 ne specifica i *"riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria, per l'importo complessivo di € 223.260,00, la cui spesa è stanziata sul capitolo 10052.02.11801001 del bilancio di previsione 2025/2027"*.

Le relative modalità di erogazione vengono declinate nel contratto accluso alla stessa delibera GC n. 125/2025, laddove l'art. 5 specifica che il *"corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni richieste di cui all'art. 4, come da offerta acquisita al protocollo comunale n. 19706/2025 del 25/07/2024, ammonta ad € 183.000 oltre IVA per un totale complessivo pari ad € 223.600,00"*, il cui importo *"verrà progressivamente erogato mediante fatture elettroniche con le seguenti modalità: quota del 25% alla consegna del progetto esecutivo; quota del 25% alla consegna dei lavori per la direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; quota del 25% al raggiungimento del 50% dei lavori per la direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; quota del 25% alla presentazione del certificato di regolare esecuzione"*.

Con riferimento alla motivazione circa la convenienza economica della scelta gestionale, invece, questa Sezione ha avuto occasione di affermare che essa, seppur in termini sintetici, *"deve essere idonea a rappresentare le ragioni per le quali l'Amministrazione pubblica che intende acquisire la qualifica di socio abbia deciso di avvalersi di quello specifico modello organizzativo di diritto privato (...). Detta scelta si articola in un duplice passaggio logico. In primo luogo, la "convenienza economica" deve essere messa in evidenza rispetto alla preliminare scelta discrezionale che l'Amministrazione pubblica compie: la decisione di svolgere, attraverso un organismo societario, una attività di produzione di beni o di servizi necessaria per il perseguimento dei suoi fini istituzionali. (...) In secondo luogo, quando la scelta di diventare socio interessa un organismo che eroga un servizio, la "convenienza economica" deve essere esplicitata anche sotto il profilo della modalità di scelta dell'erogazione del servizio"* (Sez. reg. contr. Lombardia, del. n. 161/2022/PAR).



Nel caso oggetto del presente scrutinio, l'analisi sulla convenienza economica è formulata nella relazione illustrativa sotto i profili della ottimizzazione dei costi e del ritorno sull'investimento.

Sul primo punto, si prospetta che *“gestire direttamente i servizi strumentali attraverso il controllo delle quote della società Se.Va.T. consente di evitare i costi di intermediazione derivanti da contratti esterni. L'acquisto delle quote permette al Comune di operare in modo più economico, riducendo la necessità di affidamenti a terzi per la fornitura dei servizi”*.

Sul secondo punto, viene affermato che *“l'investimento nelle quote della società Se.Va.T. di importo pari ad € 200,00, risulta vantaggioso per il Comune nel medio-lungo periodo, in quanto consente di accedere a potenziali utili derivanti dall'attività della società stessa. Nel 2024 la società ha proceduto ad un aumento di capitale quintuplicando la quota di competenza di ciascun socio a costo zero per le amministrazioni. Inoltre, il controllo diretto migliora la gestione delle risorse e la pianificazione degli interventi, garantendo un impatto positivo sul bilancio comunale”*.

Fermo quanto sopra, va opportunamente esaminato il profilo dell'attribuzione di funzioni procedimentali nell'alveo della gara e della gestione del contratto di appalto a valle (cfr. del. GC n. 125/2025).

Al riguardo, costituisce acquisizione pacifica nella giurisprudenza contabile che, in base all'art. 5, comma 1 Tusp, la valutazione sulla convenienza economica debba avere ad oggetto il confronto con altre soluzioni gestionali, quali la gestione diretta oppure la completa esternalizzazione mediante affidamento del servizio, mediante comparazione dei benefici e dei costi delle singole soluzioni possibili. Come chiarito dalle Sezioni riunite in sede di controllo, l'esame dell'atto deliberativo sotto il profilo della dimostrazione della convenienza economica dell'operazione deliberata è dunque diretto ad accertare che l'istruttoria dell'amministrazione abbia confrontato i risultati economici prevedibilmente derivanti dalle varie possibili forme di gestione, mediante un calcolo dettagliato dei costi e dei benefici di ciascuno di essi (cfr. del. n. 16/SSRRCO/2022/QMIG).



Sul punto, assume portata dirimente la richiamata relazione tecnico-illustrativa *ex art.* 7, co. 2 Cod. contr. allegata alla delibera GC n. 125/2025.

In tale sede è effettivamente presente una giustificazione delle ragioni della scelta tra autoproduzione ed esternalizzazione delle funzioni di committenza.

In particolare, vengono posti a raffronto i costi per l'espletamento del servizio richiesto, come sintetizzati nella tabella che segue:

PROCEDURE	COSTI € GESTIONE TRADIZIONALE	COSTI € GESTIONE SEVAT
Supporto nella stesura degli atti di determinazione e deliberazione per l'approvazione delle diverse fasi del procedimento	2.248,84	Gratuito
Supporto nella gestione dei rapporti con le Autorità preposte al rilascio dei necessari pareri ed autorizzazioni (Commissione Paesaggio, Soprintendenza) ed eventuale compiuta celebrazione della Conferenza dei Servizi	387,38	Gratuito
Studio e sviluppo della procedura di gara, comprensivo di utilizzo della strumentazione digitale prevista, verbalizzazione, commissioni, adozione atti, controlli presso gli enti e pubblicazioni	7.500,00	Gratuito
Espletamento di tutte le verifiche preventive alla formalizzazione del contratto di appalto da parte dell'Amministrazione, finalizzate alla verifica del possesso dei requisiti di Legge in capo all'aggiudicatario dei lavori	622,64	Gratuito
Attività di supporto al RUP per la gestione di tutte le fasi dei lavori, anche nel caso in cui si rendesse necessario applicare penali, verificare riserve, gestire sospensioni, proroghe o risoluzioni di contratti	1.620,04	Gratuito
Supporto nella verifica della contabilità dei lavori e nella proposta di liquidazione degli Stati Avanzamento Lavori intermedi e finali	920,72	(*)
Raccolta certificazioni esecuzione lavori, aggiornamento pratica di Agibilità e compilazione dei portali Osservatorio LLPP e BDAP	759,36	Gratuito
Esecuzione diretta tramite personale proprio, ovvero tramite supporti esterni contrattualizzati secondo le previsioni del Codice dei contratti, di tutte le	282.123,46	183.000,00

prestazioni tecniche professionali necessarie per la procedura in oggetto (ex DM. 17 giugno 2016 come modificato da D Lgs.36/2023 allegato 1.13, in vigore dal 1 luglio 2023)		
Costo acquisto quota di partecipazione società Se.Va.T. srl	--	200,00
TOTALE	296.182,44	183.200.00

* Casella vuota nella tabella inviata dall'Ente.

Fonte: Del. GC n. 125/2025.

La prospettata vantaggiosità per il Comune dell'operazione viene comunque argomentata dall'Ente con le seguenti argomentazioni (del. CC n. 25/2025, pag. 8):

- 1) il *"particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'Amministrazione Comunale ed il soggetto affidatario"* (ossia, una società in house *"con il vincolo della totalità del capitale di proprietà di enti pubblici"* ai sensi dell'art. 1 dello Statuto) *"consente al Comune un controllo ed un'ingerenza sul servizio più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di servizio"*;
 - 2) *"la titolarità pubblica della gestione effettiva del servizio, seppur espletata secondo metodi imprenditoriali assicura le condizioni di economicità, efficacia ed efficienza, con conseguente attribuzione al sistema pubblico, nell'interesse della collettività, di tutte le decisioni afferenti alla concreta attività gestionale del servizio"*;
 - 3) la società vanta una consolidata esperienza nel settore, data l'attività svolta per i *"numerosi comuni soci del territorio con ottimi risultati"*;
 - 4) *"la gestione in house providing comporterà inoltre ... un rafforzamento del patrimonio comunale da intendersi quale valore patrimoniale ed economico degli assets, oltre che un Know how in continua crescita della società pubblica"*;
 - 5) dall'interazione tra la società stessa e l'Amministrazione potranno derivare *"conseguenti e diretti benefici in favore della qualità dei servizi resi"*;
 - 6) si rileva infine *"il contenimento dei costi e dei tempi necessari per l'affidamento del servizio rispetto alle procedure di gara per la selezione di un soggetto operante nel libero mercato"*.
- Infine, la documentazione inviata dall'Ente attesta anche l'avvenuta analisi delle *"attuali partecipazioni del Comune (...), nessuna delle quali svolge attività analoghe o similari"*

a quelle che saranno svolte dalla futura società", con ciò evitandosi i rischi di sovrapposizioni nelle funzioni svolte da organismi partecipati (cfr. relazione illustrativa ex art. 5 Tusp, che richiama le deliberazioni di questa Sezione nn. 161 e 162/2022/PAR, nonché n. 335/2017/PAR).

Il Collegio prende quindi atto dell'istruttoria condotta, e dell'assolvimento degli oneri sul punto.

C) Adempimento dell'onere di motivazione in ordine alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Secondo la giurisprudenza contabile, la valutazione di convenienza economica implica che la motivazione dia conto sia della funzionalità dell'utilizzo dello strumento societario rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'amministrazione (profilo dell'efficacia), sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità).

Sotto il profilo dell'efficacia, la motivazione deve rendere note le finalità perseguite mediante lo strumento societario, non solo sotto il profilo della redditività del capitale investito espressa nello studio di fattibilità, ma anche con riguardo ai vantaggi conseguibili in termini di risultati misurabili.

Quanto al profilo dell'economicità e dell'efficienza dello strumento societario prescelto, la motivazione deve adeguatamente dimostrare che la forma giuridica individuata sia la migliore alternativa possibile, proprio sotto i profili dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa.

Come osservato *sub B)*, nella documentazione prodromica al provvedimento oggetto di analisi si rinviene un espresso raffronto in ordine ai vantaggi derivanti dalla forma di gestione prescelta, in rapporto alle altre (cfr. la già citata relazione *ex art. 7* cod. contr.). Per altro verso, si richiamano i punti contenuti a pag. 8 della delibera CC in esame, pure illustrati *sub B)*, ove sono analizzate le ragioni per le quali *"l'acquisizione delle quote finalizzata al successivo affidamento "in house" alla suindicata società, del servizio in argomento risulta preferibile, sotto più profili, rispetto al ricorso al mercato"*.



Ancora sul tema, va rilevato che la delibera di Giunta n. 125/2025 cit. formula specifiche osservazioni in punto di rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza (pag. 5). Vengono infatti prospettati i seguenti *“vantaggi”* correlati all’operazione:

- *“Economicità: l’offerta economica formulata dalla società è congrua e vantaggiosa rispetto agli standard di mercato e alle previsioni dell’Ente”*;
- *“Celerità: la gestione diretta da parte di Se.Va.T. riduce sensibilmente i tempi tecnici e amministrativi, assicurando una rapida realizzazione dell’intervento”*;
- *“Qualità: l’esperienza e la specializzazione della società garantiscono standard elevati nella gestione delle attività tecniche e amministrative”*;
- *“Interesse pubblico: l’affidamento diretto consente di perseguire in modo efficace gli obiettivi strategici dell’Amministrazione, ottimizzando le risorse pubbliche”*.

La Sezione prende quindi atto dell’adempimento degli oneri motivazionali richiesti.

D) Adempimento dell’onere di motivazione in ordine alla compatibilità dell’intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Sul punto, la delibera CC n. 25/2025 rappresenta che *“l’operazione di acquisto è compatibile con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese, ai sensi dell’art. 5 c. 2 del TUSP”* in ragione della struttura societaria di Sevat, *“società in house interamente a partecipazione pubblica, sulla quale i consorziati esercitano un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi e che svolge attività prevalentemente a favore dei soci”*.

Sotto altra prospettiva, oltre al rispetto del principio di proporzionalità nell’intervento *de quo* (atteso il rapporto tra risorse concretamente impiegate e obiettivi perseguiti), l’Ente soggiunge che la società opera prevalentemente nell’ambito territoriale della Provincia di Brescia, di talché *“l’acquisto delle quote e l’affidamento del servizio di committenza ausiliaria non andrebbe ad incidere sugli scambi commerciali tra Stati membri, riducendo il rischio di una distorsione della concorrenza a livello europeo”*.

La Sezione prende atto.



E) Adempimento dell'onere di sottoposizione dell'atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.

È stato adempiuto anche l'obbligo, previsto dall'art. 5, comma 2 Tusp, di sottoporre lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.

La del. CC n. 25/2025 puntualizza infatti che *"lo schema di proposta di deliberazione, seppur in seguito aggiornato, pur non variandone la sostanza, è stato sottoposto a forme di consultazione pubblica mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente di idoneo avviso a far data dal 05/06/2025 e per la durata di giorni 15 e che non sono pervenute osservazioni"*.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, pronunciandosi ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d. lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118, premesse le osservazioni in ordine alla mancanza di una compiuta ed aggiornata analisi dei dati di bilancio Sevat 2024, rende parere positivo in merito al soddisfacimento degli oneri di motivazione analitica, da parte della deliberazione CC n. 25 del 30 luglio 2025 e della deliberazione GC n. 125 del 6 agosto 2025 del Comune di Sarezzo (BS).

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione via PEC al sindaco e al presidente del consiglio comunale del Comune di Sarezzo (BS), perché ne informino l'Assemblea.

ORDINA

al Comune di Sarezzo (BS) di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Così deliberato nella camera di consiglio del 25 settembre 2025.

Il Relatore
(Francesco Testi)

Il Presidente
(Antonio Buccarelli)



Depositata in Segreteria il

Il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)